

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 30/04/2020

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, come modificato dal D. lgs 126/2014.

Ricevuta la proposta di deliberazione di Comitato Esecutivo avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui anno 2019 – variazione al FPV dell'es. precedente e conseguente variazione agli stanziamenti dell'es. in corso e alla relativa cassa" e i relativi allegati;

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».*

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati negli allegati alla proposta di deliberazione come segue:

1 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2019 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2019

Dal prospetto dei residui attivi accertati nel 2019 e non riscossi risulta che:

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2019, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;

Dal prospetto dei residui passivi impegnati nel 2019 e non pagati al 31/12/2019 risulta che:

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate:

vengono considerate esigibili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto 118/2011, le spese relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'anno precedente, le cui fatture pervengono nei 2 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura effettuata nell'anno di riferimento.

2 - REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Dall'esame risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO ORDINARIO:

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 derivante dal riaccertamento ordinario dei residui è pari a euro **21.735,32**, di cui:

- € 21.735,32 per spese correnti
- € 0 per spese in conto capitale

4 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2019:

Il fondo pluriennale vincolato finale al 31/12/2019 è pari a euro **1.689.691,34**, e costituisce un'entrata del bilancio 2020.

La composizione del FPV 2019 spesa finale è la seguente:

- FPV al 31/12/2018: € 182.448,40 (+)
- spese impegnate negli es. precedenti e imputate all'es. 2019 e coperta dal FPV: € 112.309,97 (-)
- riaccertamento degli impegni effettuato nel corso del 2019: € 18.710,83 (-)
- spese impegnate nell'es. 2019 con imputazione al 2020 e coperta dal FPV: 1.553.780,72 (+)
- spese impegnate nell'es. 2019 con imputazione al 2021 e coperta dal FPV: 72.200,06 (+)
- spese impegnate nell'es. 2019 con imputazione a esercizi successivi al 2021 e coperta dal FPV: 12.282,96 (+)

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, in particolare in sede di riaccertamento esse riguardano:

- reimputazione di impegni che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risultano non più esigibili nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- il salario accessorio del personale;

- gli incarichi legali per cause in corso.

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa in c/capitale sia stato costituito in presenza di un'obbligazione giuridica perfezionata o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse del principio contabile 4/2;

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2019 di parte c/capitale si prende atto che ai sensi del principio contabile 4/2, punto 5.4., è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa e che per la quota sorta in c/competenza 2019 è relativo ad obbligazioni giuridiche perfezionate oppure si sono verificate le seguenti condizioni:

- avvio delle procedure di affidamento con pubblicazione della gara entro il 31/12/2019
- impegno di spese nel quadro economico
- formale attivazione delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2018

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2018 non possono di norma essere oggetto di ulteriori reimputazioni, ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Dal prospetto dei residui attivi confermati al 31/12/2018 risulta che:

Dalle verifiche condotte risulta che i residui attivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;

Dal prospetto dei residui passivi confermati al 31/12/2018 risulta che:

Dalle verifiche condotte risulta che i residui passivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità.

6 - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

7 - VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

I residui attivi e passivi risultanti dopo il riaccertamento sono dettagliati nell'allegato all'atto secondo il codice bilancio e l'esercizio di derivazione.

8 - ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

9 – NOTE

-

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Bologna lì 30 aprile 2020

L'Organo di Revisione

(Rag. Patrizia Baldoni)